



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONNO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, LEONE,
MANTOVANI e MOLLAME**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2020

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, integra il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

In particolare, la vigente normativa disciplina la materia delle ritenute e delle compensazioni in appalti e subappalti, nonché dell'estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, altresì disponendo l'obbligo gravante in capo al committente di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla. Ciò, al fine di rendere possibile il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, stabilendo in particolare che il committente sia tenuto a sospendere il pagamento di corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Nello specifico la normativa in vigore investe appaltatori e subappaltatori che, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni effettuate nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni

dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi.

Tali vigenti previsioni riguardano anche gli appaltatori e i subappaltatori che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano accordati provvedimenti di sospensione.

Ebbene, la descritta vigente normativa presenta evidenti e gravi criticità in quanto, sebbene venga esclusa l'inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute in capo al committente, si continua comunque ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte in quanto si impone loro di versare le ritenute per quei lavoratori che siano impiegati nell'esecuzione dell'opera, senza però al contempo consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.

Risulta infatti chiaro come l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente rischi di aggravare la gestione delle commesse sull'intera filiera dei soggetti coinvolti, soprattutto a carico di quelle imprese che siano impegnate contestualmente in più appalti, tanto più che non è prevista alcuna alternativa fra le condizioni stesse di esclusione previste per l'applicazione della nuova disciplina, consistenti nell'essere in attività da almeno tre anni e nell'assenza di accertamenti esecutivi di importo superiore a 50.000 euro.

Negativo rischia poi di essere l'impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese.

A ciò si aggiunga poi che i profili sanzionatori previsti dalla norma a carico del committente rischiano di tradursi nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente effettivi poteri di controllo in merito alla regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore.

La normativa oggi in vigore – peraltro inefficace sul piano della lotta all'evasione fiscale – è quindi destinata a generare criticità per le imprese in ragione delle difficoltà applicative, dell'onerosità degli adempimenti trasferiti, nonché infine dell'irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni a imprese in regola per fenomeni dei quali non

abbiano alcun controllo, nonché per l'inefficienza di tali disposizioni.

Il presente disegno di legge è dunque finalizzato al superamento, in capo al committente, dell'obbligo di versamento tramite F24 delle ritenute per singolo committente, in modo tale da rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali, specificando che le condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina debbano essere fra loro alternative e procrastinando l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)

1. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 5, dopo le parole: « prevista dal comma 2, » sono inserite le seguenti: « di almeno uno ».

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per i versamenti effettuati dal 1° luglio 2020.